



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 4-1/2022**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ALESSANDRO GREGORIO (GRGLSN73D26H703C), su domanda dello stesso debitore, assistito dall'avv. Elisa Piacentini del Foro di Udine, domiciliataria;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letto il ricorso del sig. Gregorio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il ricorrente residente a Udine;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso (pag. 8-10) e dalla documentazione



prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 272.509,67 il patrimonio prontamente liquidabile è pari a € 56,63;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Guglielmo Umberto Angioni, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCI;

rilevato che la richiesta del debitore di fissare *“i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte”* non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCI demanda *“al giudice”* la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al *“tribunale”* che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCI, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCI per la liquidazione giudiziale;

dato atto che il debitore ricorrente, allo stato, non è proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato;

ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio possa essere aperta anche quando, come nel caso di specie, nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;



**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ALESSANDRO GREGORIO (GRGLSN73D26H703C), residente a Udine, in via San Rocco n. 180;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C), con studio a Milano, in Piazzale Loreto n. 11;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;

-dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Udine, 13 ottobre 2022.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

